



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI:

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

AZIENDE AGRICOLE: la documentazione obbligatoria.

DATORE DI LAVORO: precisazioni sulla figura del datore di lavoro di fatto.

MEDICO COMPETENTE E PRIVACY: autorizzazioni.

DATORE DI LAVORO: alla luce della sentenza n. 46437 del 11/11/2014 della Corte di Cassazione Sez. IV Penale è opportuno precisare la figura del *datore di lavoro di diritto e di fatto*. Infatti spesso nelle aziende, alla figura del datore di lavoro di diritto, che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale ed esercita i poteri decisionali e di spesa, si affianca quella del datore di lavoro di fatto, che pur non essendo investito ufficialmente di tale carica, nei fatti esercita un potere direttivo, che non può, secondo la Suprema Corte, esimerlo da responsabilità in caso di infortunio. Ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene codificato il principio di effettività in base al quale occorre dare rilevanza alle mansioni effettivamente svolte e non tanto alla qualifica attribuita "sulla carta". Secondo la Corte di Cassazione i titolari delle posizioni di garanzia individuati dall'art. 2 del T.U. 81/08 devono essere individuati anche nei soggetti che, sebbene sprovvisti di regolare investitura, esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti menzionati dalla norma stessa.

AZIENDE AGRICOLE: il rischio principale presente nel settore agricolo è quello relativo all'utilizzo delle macchine. Spesso le macchine utilizzate sono vecchie e/o la manutenzione viene eseguita direttamente in azienda. Altresì spesso vengono utilizzate da persone che non hanno sufficiente esperienza nell'uso delle stesse.

E' importante perciò sottolineare quale documentazione deve obbligatoriamente essere presente in azienda:

- Documento di valutazione dei rischi;
- Nomine delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Registro Infortuni;
- Eventuali contratti di appalto o prestazione d'opera con relativo DUVRI;
- Piano di emergenza;
- Libretto dei mezzi di sollevamento con le verifiche periodiche;
- Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature;
- Documentazione probante l'abilitazione all'uso delle attrezzature;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- Schede di Sicurezza dei prodotti chimici;
- Registro dei controlli e delle manutenzioni;
- Certificati di idoneità rilasciati dal Medico Competente;
- Attestati di formazione;
- Patentini per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- Autorizzazione pozzi e referti acque;
- Smaltimento acque reflue;
- DIA sanitaria per la produzione primaria.

Oltre ai seguenti documenti (se richiesto):

- Certificato di Prevenzione Incendi;
- Registro Rifiuti.

MEDICO COMPETENTE E PRIVACY: il Garante della Privacy ha, anche per l'anno 2015, rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. In questo ambito si colloca la figura del Medico Competente che, in virtù di tali autorizzazioni, non deve acquisire il consenso da parte del lavoratore in occasione delle visite mediche periodiche. Il lavoratore dovrebbe però essere messo a conoscenza delle modalità del trattamento (in realtà spesso non conosciute dallo stesso), con particolare riguardo al luogo di conservazione delle stesse. Si ricorda che le cartelle sanitarie e di rischio non sono accessibili al datore di lavoro che ha quindi solo l'obbligo di conservarle (salvo l'ipotesi che vengano conservate presso il Medico Competente). Al datore di lavoro giungono solo i giudizi di idoneità alla mansione che non contengono dati sensibili riguardanti lo stato di salute del lavoratore.

